

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il **COMITATO ITALIANO PARALIMPICO** (d'ora in poi **C.I.P.**) con sede e domicilio in Roma, Via Flaminia nuova n, 830, Codice Fiscale e Partita IVA n. 14649011005, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, Avv. Luca PANCALLI, domiciliato per la carica presso la sede del C.I.P.

E

la **LEGA NAVALE ITALIANA**(d'ora in poi **L.N.I.**), con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Nazionale, Amm. Sq. (aus) Donato MARZANO, domiciliato per la carica presso la sede della LNI.

PREMESSO CHE

Il C.I.P.:

- a norma della legge 7 agosto 2015 n. 124 sul riordino della Pubblica Amministrazione e del successivo Decreto Legislativo attuativo 27 febbraio 2017 n. 43, ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente pubblico per lo sport praticato da persone con disabilità, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche sia a livello centrale sia territoriale;
- ha il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;
- ha come missione:
 - l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline ed approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;
 - la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, con particolare riferimento allo sport giovanile paralimpico, tutelato fin dall'età prescolare, ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia;
 - il sostegno a tutte le Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni benemerite dallo stesso riconosciute;
 - l'impulso a progetti di promozione per l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome;

- è competente, in via diretta ed esclusiva, per la stipula di convenzioni con Enti di assistenza e/o previdenza, aziende ospedaliere, unità spinali, istituti scolastici, nonché per il riconoscimento delle società sportive o altre entità sportive quali Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico (C.A.S.P.);
- disciplina l'attività sportiva dei disabili in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International Paralympic Committee (I.P.C.).

La L.N.I.:

- fondata a La Spezia nell'anno 1897, ai sensi degli articoli dal 65 al 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art. 14 della Legge 14 novembre 2005 n. 246, è Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, le conoscenze dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i profili di rispettiva competenza. Lo Statuto della Lega Navale Italiana, di cui al Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 maggio 2012, disciplina sia la Presidenza Nazionale, sia le Sezioni e le Delegazioni, delineando un'organizzazione ben definita che non può essere derogabile;
- svolge servizio di pubblico interesse a norma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modificazioni e integrazioni;
- si ispira ai principi dell'associativismo, sanciti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale a norma dell'art. 2 della stessa Legge;
- promuove e sostiene la pratica del diporto degli sport marinareschi e delle attività di navigazione concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
- promuove e sviluppa corsi di formazione professionale nel quadro delle vigenti normative;
- promuove iniziative di protezione ambientale agli effetti della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- è dotata di un'organizzazione e di una struttura che la vede presente con oltre 260 Sezioni e Delegazioni, capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale. Le Sezioni e le Delegazioni sono organizzate, come previsto dall'art.68 del DPR 90/2010 (Testo Unico dell'Ordinamento Militare) secondo criteri di semplificazione, principi di diritto privato costituiscono gli elementi operativi attraverso i quali l'organizzazione centrale attua la funzione di Ente pubblico preposto a servizi di pubblico interesse;
- per lo svolgimento delle attività istituzionali opera di concerto con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e con le Federazioni del C.O.N.I. e del CIP tramite i gruppi sportivi delle Sezioni, ivi costituiti;
- i gruppi sportivi delle Sezioni sono riconosciuti dal C.O.N.I. quali Associazioni Sportive che svolgono attività nei vari settori dello sport nautico in particolare: vela, canottaggio, canoa e attività subacquee;
- promuove da anni iniziative indirizzate a rendere accessibile a tutti le attività svolte dalle proprie Sezioni e Delegazioni, con particolare attenzione alle attività per i disabili a livello sportivo e amatoriale utilizzando specifiche imbarcazioni e contando anche sullo spirito di iniziativa di molte Strutture Periferiche che si sono dotate di banchine e mezzi di sollevamento per agevolare le operazioni di imbarco;

- organizza, tramite le proprie Sezioni e Delegazioni, in collaborazione con la F.I.V., regate, di classe e non, a livello locale e nazionale per disabili (Campionato italiano HANSA 303, Una vela senza esclusi, etc.).

TENUTO CONTO CHE

Il C.I.P.:

- promuove ed incentiva la massima diffusione della pratica sportiva paralimpica direttamente ed attraverso gli organismi sportivi riconosciuti, favorendo, altresì, lo sviluppo di sinergie, a livello nazionale e territoriale, con Enti pubblici e privati disponibili a collaborare per la divulgazione della cultura sportiva paralimpica e l'avviamento allo sport delle persone con disabilità

La L.N.I.:

- ha quale fine istituzionale la diffusione della cultura del mare e degli sport nautici;
- da anni effettua attività sportiva, particolarmente nella vela e canottaggio a sedile fisso, per i propri Soci disabili ed in tale ambito organizza anche manifestazioni ed eventi sportivi, locali e nazionali, in collaborazione con le Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. e dal CIP;
- ha manifestato l'interesse di voler incrementare le proprie attività sportive nel campo della disabilità.

CONSIDERATO CHE:

- le Parti si danno reciprocamente atto di voler conseguire gli scopi afferenti agli indirizzi del presente protocollo d'intesa e voler condurre tutte le attività che di conseguenza potranno essere organizzate, con spirito di leale collaborazione, nel reciproco riconoscimento delle specificità di ciascuna organizzazione;
- è intendimento del presente documento quello di favorire lo sviluppo di valori condivisi, per vicendevole beneficio, con particolare riferimento alle attività per i diversamente abili e il mantenimento e recupero delle tradizioni nautiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2
(Finalità)

La LNI ed il CIP, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali, intendono collaborare per la promozione di iniziative ed eventi che contribuiscano a diffondere e rafforzare la conoscenza degli sport nautici e la cultura del mare fra le persone con disabilità, favorendone l'avvicinamento alla pratica sportiva paralimpica.

Art. 3
(Accordi tra le parti)

Al fine di dare concreta attuazione al presente protocollo d'intesa, che non comporta oneri a carico delle parti, LNI e CIP si impegnano a collaborare per la promozione e la realizzazione delle rispettive iniziative ed eventi, condividendo know-how, conoscenza, expertise e testimonianze utili e demandando a successivi progetti e atti formali, da deliberare, ciascuno a cura dei competenti organi istituzionali, per la definizione delle modalità e dei contenuti specifici della collaborazione.

Art. 4
(Manifestazioni)

Il CIP si adopererà per il coinvolgimento di tecnici paralimpici nelle manifestazioni sportive delle Sezioni LNI.

La L.N.I. darà, ove possibile, la disponibilità di accesso alle proprie Basi Nautiche ed alle proprie Strutture Periferiche per la realizzazione di progetti ed iniziative da svolgere in collaborazione con il CIP e gli organismi sportivi Paralimpici.

Art. 5
(Coordinamento)

Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati nonché attuare il necessario collegamento a livello informativo, il C.I.P. e la L.N.I. nomineranno un referente all'uopo incaricato.

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente protocollo di intesa ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – "GDPE"), relativo alla protezione dei dati personali e alla libera

circolazione di tali dati e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice in materia di produzione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuali per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection (EDPB).

Art. 7
(Policy di comunicazione)

Il C.I.P. e la L.N.I. si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente protocollo ai propri tesserati, alle proprie Strutture centrali e periferiche a mezzo dei canali di comunicazione ritenuti a tal fine più efficaci.

Il C.I.P. e la L.N.I., per mezzo dei rispettivi Uffici Comunicazione, garantiscono, inoltre, un proficuo sviluppo delle informazioni in merito alle attività e/o progetti di comune interesse.

Art. 8
(Revisioni)

Il presente protocollo d'intesa potrà essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività del C.I.P. e della L.N.I..

Art. 9
(Durata)

Il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore il giorno della sua firma ed ha validità fino al 31 dicembre 2023.

Potrà essere rinnovato a seguito di verifica dell'attività posta in essere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Roma, 15.12.2020

Comitato Italiano Paralimpico


Il Presidente

Avv. Luca Pancalli

Lega Navale Italiana

Il Presidente

Amm. Sq. (aus) Donato MARZANO



Da firmare mediante apposizione di firma digitale